



# *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

*Al Segretario Generale*

*Decreto del Segretario Generale n. 345 del 30/06/2020*

**Oggetto:** *“Richiesta parere ai sensi del titolo II delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico – RU Variante Normativa del Comune di Calvello (PZ)”, ai sensi dell’articolo 4bis delle Norme di Attuazione del PAI. ”.*

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante *“Norme in materia ambientale”*, che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

**Visto** il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*, che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”* che all’art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

**Visti** in particolare i novellati art. 65 del citato D.lgs 152/2006 di costituzione dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

**Visto** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l’effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

**Visto** il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

**Visto** il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

*MW*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

**Visto** altresì l'art. 170, del citato d. Lgs 152/2006 che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

**Considerato che** l'art. 4 del succitato DPCM del 04/04/2018 prevede un'articolazione territoriale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in struttura centrale e strutture operative di livello territoriale con sedi individuate presso le regioni ricadenti nel distretto, tra le quali rientra quella della Regione Basilicata;

**Visto** il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla soppressa Autorità di Bacino della Basilicata (ADB Basilicata) ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 152/2006 (P.A.I. Basilicata), tutt'ora vigente;

**Visto** l'articolo 4bis delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata che vincola gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore al parere vincolante di conformità al Piano Stralcio vigente;

**Visto** l'art. 26, comma 1, delle citate norme di attuazione il quale stabilisce che *“Ai fini dell’espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l’istruttoria delle istanze”*;

**Visti** i Decreti Segretariali, attuativi dell'art. 26 delle citate norme di attuazione, n. 149 del 25 febbraio 2019 e n. 355 del 4 giugno 2018 con cui sono state istituite le Commissioni Tecniche Permanenti, nonché le successive note di affiancamento alle commissioni citate, di altri funzionari della STO;

**Vista** la nota del comune di Calvello prot. 2844/2017 del 06/04/2017, agli atti al prot. 691/8002 del 07/04/2017, con cui veniva richiesto il rilascio del parere ai sensi dell'art. 33 delle vigenti Norme di Attuazione per la *“Richiesta parere ai sensi del titolo II delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico – RU Variante Normativa del Comune di Calvello (PZ)”*;

**Viste** le successive interlocuzioni con l'inoltro di ulteriori note da parte del comune di Calvello ad integrazione di quella con cui veniva la *“Richiesta parere ai sensi del titolo II delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico – RU Variante Normativa del Comune di Calvello (PZ)”*, ed in particolare: nota prot 2158/2017 del 01/3/2018, nota prot 1444/2019 del 14/02/2019;

**Atteso**, che la citata *“Richiesta parere ai sensi del titolo II delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico – RU Variante Normativa del Comune di Calvello (PZ)”* riguarda tre distinti ambiti individuati con i codici F6, F11 e F14;

**Visto** il verbale redatto in data 04 giugno 2020 dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 4bis delle NTA, delegata a svolgere le attività istruttorie ed a formulare valutazioni sulla base della documentazione inviata dall'amministrazione richiedente, nel quale sono riportati gli esiti di tali attività e contenente anche una proposta per il proseguimento/conclusione dell'iter di cui trattasi, da



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

cui si evince che vi sono le condizioni, per gli ambiti F11 e F14 per poter esprimere parere di compatibilità con specifiche prescrizioni in merito alla “*Richiesta parere ai sensi del titolo II delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico – RU Variante Normativa del Comune di Calvello (PZ)*”; per l'ambito F6 non risultano agli atti gli approfondimenti conoscitivi richiesti con nota della ex Autorità di bacino della Basilicata prot. 1160/8002 del 08/06/2017;

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere all'espressione del richiesto parere per i soli ambiti F11 e F14, rimandando l'espressione del parere per l'ambito F6 sino alla produzione della documentazione richiamata;

**Vista** la L. 221 del 7 agosto 1990 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**Atteso** che l'art 26, comma 5 delle succitate norme di attuazione prevede che il parere venga espresso con determinazione dirigenziale;

**Tenuto conto** che presso la Struttura Operativa Territoriale della Basilicata non è presente una figura dirigenziale che possa esprimere i parere con atti aventi forma di determinazione dirigenziale;

**Considerato** che nelle more dell'attivazione del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei Piani Stralci, in ambito di Distretto Idrografico, in corso di definizione, occorre ancora riferirsi ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali, comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ed alle relative disposizioni normative vigenti per lo specifico ambito territoriale di applicazione;

### **DECRETA**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art.1**-Si esprime, ai sensi dell'articolo 4bis delle Norme di Attuazione del PAI, per il RU Variante Normativa del Comune di Calvello (PZ), parere di compatibilità per le sole aree F11 ed F14, rimandando l'espressione del parere per l'ambito F6 sino alla produzione della documentazione come meglio specificato nelle premesse;

Per quanto riguarda l'area F14 occorre osservare le seguenti prescrizioni:

- realizzare un sistema di drenaggio e di raccolta delle acque che garantiscano, in caso di eventi eccezionali, un deflusso delle stesse in assoluta sicurezza per evitare allagamenti e fluttuazioni.



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

- Applicare il principio di precauzione di cui all'art. 301, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006, si in considerazione della possibilità che le aree in questione possano essere interessate da fenomeni di alluvionamento.

**Art.2** – Il presente decreto è notificato all'Amministrazione Comunale di Calvello (PZ) e alla Regione Basilicata.

**Art.3** - Il presente decreto è pubblicato sui siti web istituzionali ([www.distrettoappenninomeridionale.it](http://www.distrettoappenninomeridionale.it); [www.adb.basilicata.it](http://www.adb.basilicata.it)) e depositato, insieme agli atti istruttori, presso la sede territoriale operativa di Potenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

*Vera Corbelli*